Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 dicembre 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 28 DICEMBRE 1948:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Beni asportati dai tedeschi e recuperati - Sesto elenco.

(5648)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1948, n. 1456.

Disposizioni per le modificazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli aumenti e le riduzioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e le lettere *a*) e *b*) dell'art. 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — LOMBARDO — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 24 dicembre 1948, n. 1457.

Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e indulto per i reati previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e per il reato previsto dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente prorogato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, nonchè indulto di un terzo delle pene comminate per gli altri reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con relative proroghe, purchè si tratti di reati per i quali la legge 23 luglio 1948, n. 970, abbia diminuito le pene.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1948, n. 1458.

Sostituzione dello statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1802;

Visto il regio decreto 10 settembre 1936, n. 1980;

Visto il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 287;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la marina mercantile e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, annesso al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343, è sostituito da quello annesso al presente decreto vistato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1948
Atti del Governo, registro n. 25, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

Statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca

Art. 1.

La « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » costituita in ente morale, ha sede in Roma.
Sezioni dell'Ente possono essere istituite nei centri di pesca.

Art. 2.

Gli scopi dell'Ente sono:
a) agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto o in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi;
b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette da concedersi ove occorra, con pagamenti rateali;
c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative di pescatori, agevolandone l'attività ai fini di migliorare la organizzazione e la produzione della pesca;
d) provvedere, in conformità delle direttive del Ministero della marina mercantile d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori.

Art. 3.

Tutte le attività e le passività della « Fondazione littoria per la piccola pesca » passano alla « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944, allegata allo statuto annesso al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione è autorizzata a valersi del credito presso gli appositi istituti.
Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dal contributo del Ministero della marina mercantile;
b) dal contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) dagli interessi attivi.

Art. 6.

La Fondazione è retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; firma gli atti sociali e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza. In caso di assenza può essere sostituito dal vice presidente.

Art. 8.

Fanno parte del Consiglio direttivo:
il presidente;
il vice presidente;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante delle organizzazioni dei pescatori, un rappresentante delle cooperative dei pescatori ed un rappresentante degli industriali della pesca.
Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, funzionari della Fondazione o persone dotate di particolare esperienza nel campo della pesca.
Le cariche di presidente e di vice presidente non sono cumulabili con le qualifiche di rappresentante dei Ministeri o delle organizzazioni sopra citati.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è convocato in via ordinaria, in Roma, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria anche in sede diversa da Roma quando ciò sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suo componenti, in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente e da due rappresentanti del Consiglio direttivo.
La Giunta di presidenza è convocata dal presidente.
Le deliberazioni della Giunta sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti; in tal caso esse devono essere prese all'unanimità.

Art. 11.

La Giunta di presidenza:
a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;
b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere;
c) delibera altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera:
a) sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;
b) sui conti consuntivi e sui resoconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre alla approvazione del Ministero;
c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate per l'approvazione al Ministero della marina mercantile, che vi provvede sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15.

Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato a mezzo di un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci effettivi sono nominati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste; i sindaci supplenti dai Ministeri del tesoro e della marina mercantile.
Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
La presidenza del Collegio sindacale spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 16.

Per irregolarità e deficienze nell'attività dell'Ente il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, ha facoltà di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza e di nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente con i poteri degli organi direttivi.

Visto:

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1948, n. **1459**.

Trasferimento della sede municipale del comune di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 24 ottobre 1946, con la quale il Consiglio comunale di Piedimonte San Germano ha chiesto il trasferimento della sede municipale dall'antico abitato, quasi completamente distrutto dalla guerra, nel nuovo centro in via di costruzione, lungo la via Casilina, dove la grande maggioranza della popolazione del Comune si è sistemata;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1947, con la quale la Deputazione provinciale di Frosinone ha espresso al riguardo parere favorevole;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, è trasferita dal vecchio abitato nel nuovo centro, nella sottostante pianura, lungo la via Casilina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1948, n. **1460**.

Modificazioni al regolamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, concernente il Fondo di previdenza a favore del personale esattoriale, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 485;

Visto il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che approva il nuovo regolamento di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, concernente alcune modifiche al trattamento di previdenza degli impiegati predetti;

Sentito il Comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza del personale predetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre è dovuto un contributo straordinario integrativo del 2,30 % della retribuzione, la cui misura potrà essere variata nel tempo con le norme di cui al successivo art. 35 ».

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 è a carico dell'esattore ed è dovuto a partire dal periodo contributivo successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Al n. 2 dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto:

« Nel caso in cui le somme garantite con l'assicurazione mista, risultino inferiori alla detta indennità di anzianità, esse sono integrate, fino alla concorrenza dell'indennità stessa, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'art. 35 del presente regolamento ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« All'iscritto che liquida la pensione di invalidità spetta, oltre la pensione, il pagamento del valore di riscatto del capitale garantito in assicurazione mista, pagabile alla data di liquidazione della pensione. Tale valore di riscatto è commisurato all'intera riserva matematica dell'assicurazione con un minimo del 95 % dei contributi assegnati all'assicurazione mista, qualora il riscatto avvenga nei primi cinque anni di assicurazione, e del 100 % dei contributi stessi, qualora il riscatto si verifichi dopo i primi cinque anni di assicurazione.

Qualora il valore del riscatto risulti inferiore alla indennità di anzianità dovuta per legge, o per contratto collettivo, o per regolamento aziendale, esso sarà integrato prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 35 del presente regolamento ».

Art. 5.

All'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:

« Per il personale che alla data di iscrizione al fondo abbia una età superiore ai 55 anni, l'integrale contributo di cui all'art. 5, dedotti i contributi per l'assicurazione obbligatoria a favore di coloro che alla stessa sono soggetti, è investito in capitalizzazione finanziaria al 4,50 % annuo ».

Art. 6.

L'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto all'indennità di anzianità a norma di legge, o dei contratti collettivi di lavoro, o regolamenti aziendali, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista, ove essa sia superiore a tale indennità. Qualora detta riserva risulti inferiore, essa sarà integrata prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 35 del presente regolamento.

Nel caso di dimissioni, la riserva matematica sarà corrisposta:

a) al fondo di integrazione di cui all'art. 35, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio di servizio;

b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio di servizio;

c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.

Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna l'intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purchè il matrimonio sia celebrato entro l'anno dal giorno di cessazione del servizio.

In caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, la riserva matematica è attribuita al fondo di integrazione ».

Art. 7.

All'art. 28 del regolamento 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso che il datore di lavoro debba riconoscere al lavoratore periodi di anzianità anteriori al 1° gennaio 1937 superiori a quelli denunciati a suo tempo, la retribuzione da prendere a base per il riscatto è quella corrisposta al dipendente all'epoca del riconoscimento. L'onere relativo al contributo unico, ove venga richiesta la rateizzazione in ottanta trimestralità secondo le norme di cui all'art. 30, è a carico, per le rate scadute dal 1° gennaio 1937 al momento dell'operazione, del datore di lavoro che procede al predetto riconoscimento ».

Art. 8.

Le tariffe di assicurazione mista a premio unico ed a premio annuo annesse al regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, sono sostituite da quelle annesse al regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 9.

L'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è sostituito dal seguente:

« E' istituito un fondo di integrazione a favore degli iscritti, amministrato con le norme di cui all'art. 1. Ad esso affluiscono:

1) le penalità di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971;

2) i proventi relativi ai dimissionari nel 1° e 2° quinquennio ed ai licenziati per giusta causa (salvo i casi di riduzione di onere di cui al successivo art. 42);

3) il 5 % dei contributi unici ed il 10 % dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste;

4) il contributo straordinario integrativo, per tutto il tempo e nella misura in cui verrà fissato;

5) ogni altro provento previsto dal regolamento.

Col fondo di integrazione si provvede alla integrazione delle prestazioni di assicurazione e capitalizzazione, fino alla concorrenza delle indennità di anzianità, che in ogni caso saranno corrisposte agli iscritti a norma di legge, dei contratti collettivi di lavoro o regolamenti aziendali.

Annualmente verrà sottoposta al Comitato speciale la situazione contabile del fondo di integrazione; ove la stessa presenti dei margini attivi, il Comitato potrà disporre l'accantonamento per eventuali future passività, o l'assegnazione — in tutto o in parte — a prestazioni assistenziali a favore degli iscritti.

Qualora possa prevedersi che l'aliquota del contributo integrativo sia superiore a quella necessaria per mantenere l'equilibrio del fondo, il Comitato speciale ha facoltà di proporne la riduzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale promuoverà i conseguenti provvedimenti.

Nel caso, invece, di insufficienza del fondo di integrazione il Comitato speciale proporrà al detto Ministero la nuova aliquota alla quale riterrà necessario elevare il contributo integrativo, aliquota che verrà fissata sentite le organizzazioni sindacali interessate ».

Art. 10.

La seconda parte del secondo comma dell'art. 36 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificata:

« La somma risultante è sostitutiva delle indennità di anzianità in dipendenza del periodo successivo al 1° gennaio 1937.

Qualora tale somma, aumentata del montante costituito con il contributo unico, risulti inferiore alle indennità di anzianità, essa è integrata, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'art. 35, fino alla concorrenza dell'indennità stessa ».

Art. 11.

L'art. 42 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« In caso di dimissioni o di risoluzione per giusta causa, ai sensi dell'art. 26, durante il periodo nel quale è ammessa la rateizzazione di cui all'art. 30, le quote da attribuirsi al fondo d'integrazione, ai sensi del detto art. 26, sono accreditate all'esattoria, fino alla concorrenza della somma effettivamente dovuta in pagamento del contributo unico relativo all'iscritto.

Le singole rate trimestrali ancora dovute dall'azienda ai sensi dell'art. 30, saranno di conseguenza proporzionalmente diminuite a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del rapporto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1948

Atti del Governo, registro n. 25, *foglio n.* 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1948.

Sostituzione di alcuni consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

I consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato signori dott. Giuseppe Ventura, avv. Massimo Francesco Chiesa e dott. Luigi De Gaudio, cessano da tale carica a datare dal 31 dicembre 1948.

A decorrere dal 1° gennaio 1949 sono nominati in loro sostituzione, consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base ai punti *d*), *e*), *f*), dell'art. 1 dell'anzidetto decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, i signori:

avv. Gino Bolaffi, reggente la Direzione generale del tesoro;

avv. Giuseppe Latour, sostituto avvocato generale dello Stato;

dott. Michele Caccese, direttore generale della Viabilità e delle nuove costruzioni ferroviarie,

rispettivamente in rappresentanza del Ministero del tesoro, dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1948

EINAUDI

CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1948
Registro Bilancio trasporti n. 8, foglio n. 307. — CASABURI

(5663)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1948.

Autorizzazione ai Magazzini generali di Verona ad applicare nuove tariffe sulle merci depositate nei propri ambienti frigoriferi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, che riconosce l'Ente autonomo magazzini generali di Verona;

Vista l'istanza di adeguamenti tariffari, presentata dall'Ente anzidetto, ed il parere espresso al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona nella riunione del 13 settembre 1948, nonchè la deliberazione adottata dal Comitato provinciale prezzi di Verona nella riunione del 23 settembre successivo;

Sentito il Comitato interministeriale prezzi;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali di Verona, gestiti dall'apposito Ente autonomo, sono autorizzati ad applicare sulle merci depositate nei propri ambienti frigoriferi, le seguenti tariffe:

Deposito e conservazione. — L. 150 al quintale e per quindicina. Le quindicine sono indivisibili e hanno sempre inizio al 1° e 16 di ogni mese.

Facchinaggio. — L. 35 al quintale per l'entrata (da soglia frigorifero); L. 35 al quintale per l'uscita (fino alla soglia del frigorifero).

Art. 2.

Gli aumenti autorizzati nel precedente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 1948, salvi peraltro restando i rapporti economici già eventualmente definiti con le ditte interessate.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(5554)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1948.

Data di inizio del funzionamento del Tribunale di Saluzzo.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 563;

Decreta:

Il Tribunale di Saluzzo comincerà a funzionare il 15 gennaio 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1948
Registro Giustizia n. 22, foglio n. 108. — OLIVA

(5671)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1948.

Orario per le contrattazioni dei titoli nelle Borse valori.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Visti i precedenti decreti Ministeriali con i quali fu stabilito l'orario per le contrattazioni dei titoli presso le Borse valori;

Vista la lettera n. 962 in data 7 dicembre 1948 dell'Associazione italiana agenti di cambio;

Decreta:

A decorrere dal 3 gennaio 1949, l'orario per la contrattazione dei titoli presso le Borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal Calendario di borsa, avrà la durata di due ore, dalle 10,30 alle 12,30.

Roma, addì 20 dicembre 1948

Il Ministro: PELLA

(5672)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Marchesini Augusto, residente nel comune di Macerata, 1° dicembre 1948;

Porcu Michele, residente nel comune di Gavoi (Sassari), 13 dicembre 1948;

Calogero Francesco, residente nel comune di Noto (Siracusa), 4 dicembre 1948;

Fiori Giorgio, residente nel comune di Olbia (Sassari), 5 dicembre 1948;

Gallavresi Antonio, residente nel comune di Milano, 15 dicembre 1948;

Pampersi Giovanni, residente nel comune di Civitavecchia (Roma), 22 dicembre 1948.

(5659)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 19 dicembre 1948:

Ramorino Vittoria in Bottero, notaio residente nel comune di Monesiglio, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Ceva, stesso distretto;

De Pace Antonio, notaio residente nel comune di Monteroni di Lecce, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di San Cesario di Lecce, stesso distretto.

(5660)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Barcis (Udine)

Con decreto Ministeriale 21 dicembre 1948, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con alcune modifiche, il piano di ricostruzione dell'abitato di Barcis (Udine), vistato in due planimetrie in iscala 1:500, assegnandosi il termine di due anni per la esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(5661)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5673)

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura francese presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5674)

Vacanza della cattedra di chimica industriale presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di chimica industriale cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5675)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Nicola Ronza di Giuseppe, nato a Catania il 18 settembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5676)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 dicembre 1948 - N. 231

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78,85
Id. 3,50 % 1902	71,45
Id. 3 % lordo	51,40
Id. 5 % 1935	97,325
Redimibile 3,50 % 1934	71,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,35
Id. 5 % 1936	93,425
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, ed art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1948, n. 20440.2/7169, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Lucca;

Vista la nota del Prefetto di Lucca, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Gino Querci destinato ad altra sede, con il vice prefetto dott. Antonio Sarno in qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Gino Querci, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Lucca, il vice prefetto dott. Antonio Sarno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 dicembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5632)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso a diciotto posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1947, n. 658-47/48, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1947, registro Lavoro e previdenza n. 9, foglio n. 52, con il quale è stato bandito un concorso per esami a diciotto posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità dello svolgimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indetto con decreto Ministeriale 11 agosto 1947 citato in narrativa, per diciotto posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro:

1) Iannaccone Pellegrino . . . con punti 17,16
2) Ferraro Enrico . . . . » 16,50
3) D'Allio Nicola . . . . » 15,66
4) Aiello Antonio . . . . . » 15,33
5) Orga Luigi . . . . . » 15,25
6) Paone Renato . . . . » 14,33
7) Martire Luigi . . . . » 13,83

In conseguenza, sono dichiarati vincitori, nell'ordine sottoindicato, i signori:

1) Iannaccone Pellegrino
2) Ferraro Enrico
3) D'Allio Nicola
4) Aiello Antonio
5) Orga Luigi
6) Paone Renato
7) Martire Luigi

Art. 2.

I signori Iannaccone Pellegrino, Ferraro Enrico, D'Allio Nicola, Aiello Antonio, Orga Luigi, Paone Renato, Martire Luigi, vincitori del concorso nelle premesse citato, sono assunti nell'Ispettorato del lavoro per un periodo di prova di mesi sei, a decorrere dal 1° ottobre 1948, per la nomina a vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Agli stessi è attribuito l'assegno mensile di L. 12.500 oltre le quote di carovita cui abbiano diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 3, *foglio n.* 277. — LAMICELA

(5609)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Comunicato riguardante le prove scritte dei concorsi a posti di allievo ispettore e assistente lavori perito meccanico, riservati ai reduci.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma di concorso, approvati con decreti Ministeriali 15 ottobre 1947, nn. 2554, 2555 e 2562, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1948, si comunica che le prove scritte relative ai seguenti concorsi riservati ai reduci di guerra, avranno luogo a Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni come appresso indicati:

quaranta posti di allievo ispettore ingegnere in prova: 24 e 25 gennaio 1949;

dodici posti di allievo ispettore amministrativo in prova: 26 e 27 gennaio 1949;

trenta posti di assistente lavori perito meccanico in prova: 1, 2 e 3 febbraio 1949.

Gli interessati riceveranno tempestiva comunicazione al riguardo, con l'indicazione dell'ora in cui dovranno presentarsi.

(5662)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.